

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 6 DEL 27 APRILE 2017

L'anno 2017, il giorno 27 aprile, alle ore 9.30, presso la sede della Direzione Generale dell'Ateneo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, con il seguente ordine del giorno:

FONDO ANNO 2016 EX ART. 22 CCNL 2006-2009 - PERSONALE DIRIGENTE - UTILIZZO

Con nota prot. 33761 del 3 aprile 2017 viene sottoposto all'attenzione del Collegio il decreto del Direttore generale rep. 491/2017 e le relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria circa l'utilizzo del fondo della dirigenza dell'Ateneo.

Il Collegio ha verificato preliminarmente che:

- 1). le risorse del fondo sono state certificate, con verbale del Collegio n. 3 del 30 gennaio 2017, per un ammontare pari ad euro 133.671, al netto degli oneri riflessi conto Amministrazione;
- 2). l'utilizzo previsto del fondo - euro 115.504 - al netto degli oneri riflessi conto Amministrazione - risulta coerente con il totale delle risorse a suo tempo certificate;
- 3). tale utilizzo dovrà mantenersi coerente con il sistema di pesatura, incentivazione e valutazione dei dirigenti, sulla base del piano della performance, previsto dall'articolo 10 del d.lgs.150/2009, adottato per il biennio 2016/2017 con delibera del CdA in data 29 gennaio 2016;
- 4). le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria risultano elaborate in conformità alle indicazioni della circolare RGS n. 25/2012.

Il Collegio esprime perplessità con riguardo ad una specifica previsione, riportata nella relazione illustrativa, sull'attribuzione di un incremento dell'indennità di posizione spettante ad un dirigente che svolga anche funzioni vicarie del Direttore generale, che, in base al sistema di pesatura, ammonta ad euro 5000. Nella relazione illustrativa stessa si afferma che per tale incarico non è stata prevista l'attribuzione di un obiettivo.

Il Collegio, infatti, fa presente che la vigente normativa in materia contiene e conferma da più fonti il riferimento al principio secondo cui il trattamento economico riconosciuto alla dirigenza ne ricompensa integralmente tutte le prestazioni lavorative, sia che esse derivino da compiti istituzionali connessi agli incarichi affidati, sia che si riconducano ad incarichi ulteriori comunque conferiti in ragione dello status di dirigente, status che implica sempre un ruolo di rappresentanza degli interessi dell'ente di appartenenza.

Ciò premesso si ritiene che il compenso per l'attività svolta in qualità di Vicedirettore generale dell'Università ricada nell'ambito del principio di onnicomprensività, trattandosi di nomina effettuata dall'Università stessa e tra i soggetti recanti la qualifica dirigenziale all'interno della medesima.

Quanto alla sorte del compenso previsto per tale incarico, esso dovrebbe essere fatto confluire tra le risorse del cosiddetto "fondo" per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, per poi essere utilizzato per incrementare la retribuzione di risultato — e solo quella — dei dirigenti, secondo criteri volti a valorizzare, in via prioritaria e in misura prevalente, quella dei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi.

Nello specifico caso, dato il maggiore carico di responsabilità che si sostiene derivare dall'incarico assegnato, non paiono sussistere difficoltà alla corresponsione all'interessato di un compenso purché — come si è detto sopra — sotto forma di retribuzione di risultato "accessoria" rispetto a quella contrattualmente spettante e comunque all'esito di un processo valutativo di apprezzamento degli obiettivi effettivamente conseguiti in relazione agli ulteriori compiti assegnati.

Si raccomanda, quindi, per i futuri esercizi, un conseguente allineamento. Si coglie l'occasione per evidenziare il ritardo nella costituzione e nella definizione dei criteri dell'utilizzo del fondo in questione, raccomandando, per il futuro, un coerente allineamento temporale all'esercizio di riferimento.

Si evidenzia, altresì, la necessità di precisare in modo più chiaro quali siano le eventuali difficoltà recate dagli strumenti di contabilità economico-patrimoniale, evidenziate nella sezione 1^a del modulo IV nella verifica dei limiti di spesa. Ciò per non vanificare il fine stesso dell'adozione di detto sistema di contabilità che è soprattutto quello di calcolare gli effettivi costi di esercizio e consentire una programmazione coerente sulla base delle concrete risorse nonché i corretti adempimenti tra i quali i riversamenti all'Erario derivanti dalla politica di contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio, premesso quanto sopra, anche sulla base di quanto descritto nelle citate relazioni, e sentiti i responsabili delle Ripartizioni interessate, esprime un parere non ostativo di compatibilità finanziaria sull'utilizzo del fondo 2016 per il personale dirigente dell'Ateneo, insistendo sulle osservazioni espresse e con la riserva che la liquidazione della retribuzione sia subordinata al parere dell'Organismo interno di valutazione, per quanto di competenza, come peraltro già raccomandato in sede di parere sulla costituzione del fondo.

Si rammenta, infatti, come previsto dalla normativa vigente, che le amministrazioni devono definire i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai

dirigenti. Nella definizione dei criteri, le amministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato debba essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, previsti dalle vigenti disposizioni.

Infatti, l'inosservanza delle indicazioni contenute nella normativa che disciplina la costituzione del fondo in questione, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 1808/2011), è suscettibile di determinare un potenziale pregiudizio patrimoniale all'ente, quale conseguenza della eventuale distribuzione "a pioggia" delle risorse, specialmente ove non sia intervenuto un preventivo provvedimento di costituzione formale che stabilisse altresì le modalità di distribuzione delle risorse del fondo, reso noto ai dipendenti interessati prima di rendere la prestazione accessoria (cfr. deliberazione n. 393 del 27/10/2011 Corte conti Veneto).